



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 202
Data di registrazione 01/03/2019

AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO: CIG. Z3D2756AFD - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI CREMA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BACCHETTA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2019 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2019-2021", in attesa di esecutività;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07/02/2019 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2019 – Parte finanziaria", immediatamente eseguibile;

Dato atto che:

- il corrispettivo presunto per le prestazioni oggetto dell'incarico in questione è stimato in € 1.523,00 circa, comprensivo di IVA e CAP nella misura di legge, ritenuto congruo sulla base di specifica valutazione e desunta da indagini di mercato informali;
- trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00#, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo n. 50/2016 è possibile procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- ai sensi del successivo art. 37 – comma 1 – del D. L.vo n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza ricorso alle centrali di committenza;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima, in modo da curare puntualmente l'incarico di paesaggista per tali aspetti di natura e con lo studio agronomico vegetazionale del professionista già incaricato;

RILEVATO che il personale dell'Ufficio tecnico comunale, date le esigenze di corretto e tempestivo assolvimento dei correnti compiti istituzionali, non è in grado di fronteggiare al carico di attività connesso all'incarico in argomento per le quali, tra l'altro è necessario avere specifiche professionalità;

CONSTATATO che è pertanto necessario per l'espletamento dell'incarico di cui sopra prevedere, per quanto relazionato, l'individuazione di professionista esterno, specialistico del tema, abilitato cui affidare una prestazione di servizio ai sensi dell'art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi ad un professionista esterno qualificato conformemente all'articolo 46 del Codice;

ACCERTATA pertanto la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 come successivamente modificato ed integrato con D.Lgs. 56/2017, per cui il ricorso all'incarico di specie esterno all'Amministrazione, si appalesa necessario;

ATTESO che l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 secondo cui le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 165/2001 possono ricorrere alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che Consip non ha attivato convenzioni per la fornitura del servizio in oggetto;

RILEVATO che l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2015 convertito in L. 94/2012 e dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018, prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad .e 5.000,00 non sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

PRESO ATTO che l'art. 46 comma 1° del D.lgs.50/2016 e s.m.i. indica, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, alla lett.a) " i professionisti singoli, associati, le società tra i professionisti di cui alla lett. b), le società di ingegneria di cui alla lett.c), i consorzi, i GEIE (...);

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere all' affidamento dell'incarico mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato con D. Lgs. 56/2017, a seguito di indagine di mercato e avvalendosi del principio della rotazione, individuando un professionista tra quelli conosciuti, ritenuto idoneo, che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante, e che sia in possesso della necessaria idoneità tecnica ed operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che la specificità del servizio di che trattasi, le capacità professionali necessarie per la loro realizzazione, l'esperienza specifica ed il limite della spesa relativo alle attività, giustificano l'affidamento diretto di un servizio, che riveste molti aspetti di fiduciarità;

RITENUTO:

- di non svolgere la procedura mediante lo strumento telematico di negoziazione Sintel messo a disposizione da Arca di Regione Lombardia inviando la proposta all'Arch. Moris Antonio Lorenzi di Bergamo via Pietro Ruggeri da Stabello 31/M, contenente una descrizione dei servizi richiesti, le modalità di espletamento e termini di pagamento, per di attività di supporto ai servizi tecnici del comune di Crema relativamente all'intervento di riqualificazione di via Bacchetta, per una spesa di € 1.400,00 oltre 4% per oneri cassa ed I.V.A. 22%, per complessivi € 1.708,00;
- di avvalersi della facoltà di applicare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

DATO ATTO che:

E' stato acquisito il codice CIG **Z3D2756AFD** rilasciato dall'Anac;

DATO ATTO che tale spesa viene finanziata mediante utilizzo fondi di bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 ed il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici per quanto compatibile;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267, in particolare gli artt. 107, 153 c. 5 e 183;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere all'acquisizione del servizio riguardante lo studio Paesaggista per la valutazione del progetto di Via Bacchetta del comune di Crema, per una spesa di € 1.400,00 oltre 4% per oneri cassa ed I.V.A. 22%, per complessivi € 1.708,00;
- 2) Di affidare per le ragioni tutte indicate in premessa narrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 c. 8 e art.36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato con D.Lgs. 56/2017, all'arch. Moris Antonio Lorenzi con studio in Bergamo, via Pietro Ruggeri da Stabello 31/M Part. I.V.A. LRN MSN 66M12 Z133C, l'incarico professionale per attività di supporto ai servizi tecnici del comune di Crema relativamente all'intervento di riqualificazione di via Bacchetta, al prezzo di € 1.400,00 oltre 4% per oneri cassa ed I.V.A. 22%, per complessivi € 1.708,00;
- 3) Di non avvalersi della piattaforma di e-procurement Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia attraverso ARCA, ai sensi dell'art. 1 comma 130 L.145/2018;
- 4) Di dare atto che l'arch. Moris Antonio Lorenzi di Bergamo, via Pietro Ruggeri da Stabello 31/M , risulta essere uno specialista per attività di supporto ai servizi tecnici del comune di Crema relativamente all'intervento di riqualificazione di via Bacchetta e quindi ha conoscenze tecniche,

l'esperienza necessaria e le capacità per svolgere l'attività affidata, oltre all'abilitazione tecnico professionale e l'iscrizione all'Albo Professionale;

- 5) Di dare atto che la presente determinazione di affidamento, oltre che dispositivo avrà anche valore negoziale (convenzione), mediante la sottoscrizione da parte del soggetto affidatario di una copia della stessa ai sensi dell'art. 32 c.14 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 6) Di approvare la lettera d'invito e il disciplinare d'incarico per il servizio relativo attività di supporto ai servizi tecnici del comune di Crema relativamente all'intervento di riqualificazione di via Bacchetta - che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- 7) Di impegnare la somma di € 1.708,00 - con imputazione dell'onere al Cap. 2603084 Cod. Bil. 09.05.1.03 - PDC U.1.03.02.09.000”;
- 8) Di dichiarare che l'esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31.12.2019;
- 9) Che il responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Margutti dirigente dell'Area 4 – Servizi Tecnici;
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 251/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/12 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- 11) Di stabilire inoltre che il professionista si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, in particolare: - indica il numero di conto corrente a ciò dedicato; - indica le persone (generalità e codice fiscale) designate ad operare attraverso il suddetto c/c; - è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del codice unico di progetto), salvo le eccezioni previste dalla normativa; - ad inserire un'analogia clausola nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente appalto; - a comunicare a questa stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali. Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora l'appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti

Il Responsabile
Margutti Paolo
(atto sottoscritto digitalmente)